

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE
DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. PERIODO __.__.2025-__.__.2028
CIG _____**

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

L'Unione Terra di Mezzo (C.F./P.IVA 02408320352), di seguito denominata "Unione", rappresentata dalla Responsabile dell'Area Sociale e Socio-sanitaria Federica Saccani - C.F. SCCFRC75L66I496S, domiciliata ai fini del presente atto a Cadelbosco di Sopra, piazza Libertà, 1, presso la sede dell'Unione;

e

(La ditta aggiudicataria) _____ (C.F./P.IVA _____), di seguito denominata "Ditta affidataria", rappresentata da _____ - C.F. _____, domiciliato/a ai fini del presente atto a _____, presso la sede della Ditta affidataria;

insieme definite "le Parti";

PREMESSO CHE

- Con Determinazione dell'Unione Terra di Mezzo n. ____ del _____ è stato dato corso ad una procedura aperta sotto soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, da esperire sul Mercato Elettronico tramite centrale di committenza quale Stazione Appaltante Qualificata, in riferimento alla categoria merceologica "Servizi sociali", per l'affidamento della gestione del servizio di Educativa Domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, per tre anni con decorrenza dal ____ al ____, prevedendo un impegno orario complessivo di 9.000 ore di servizio (3.000 ore all'anno);
- Le offerte presentate, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico utilizzata per la procedura _____, sono state selezionate secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e secondo i criteri e le modalità stabilite con il Capitolato Speciale per l'affidamento della gestione del servizio di Educativa domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, approvato con Determinazione dell'Unione Terra di Mezzo n. ____ del _____ e qui integralmente richiamato a costituire norma regolamentativa dell'affidamento e della gestione del servizio in oggetto;
- Con Determinazione dell'Unione Terra di Mezzo n. ____ del _____ è stato dato corso all'aggiudicazione definitiva di affidamento della gestione del servizio di Educativa Domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, a favore della ditta aggiudicataria _____, C.F./P.Iva _____, con sede legale a _____, al costo orario offerto di € _____ all'ora;
- A seguito di richiesta di Avvio urgente dell'esecuzione del contratto, inviata in data _____ (prot. n. _____), il servizio è stato avviato nelle more della stipula

del contratto a far data dal _____, al fine di dare seguito all'esecuzione del servizio di educativa domiciliare senza interruzioni alla scadenza del precedente affidamento;

- La ditta aggiudicataria si obbliga all'esecuzione degli interventi e delle azioni offerte in sede di presentazione dell'offerta, ad integrazione di quanto già previsto nel Capitolato Speciale per l'affidamento della gestione del servizio di Educativa domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, sopra richiamato;
- Nell'esecuzione della procedura di affidamento tramite il Mercato Elettronico è stato acquisito, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il CIG _____;
- L'Unione Terra di Mezzo ha provveduto ad acquisire la documentazione relativa alla regolarità della ditta aggiudicataria e all'assenza di cause di esclusione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), con acquisizione definitiva dei documenti in data _____;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto inerente la sua esecuzione, il Capitolato Speciale per l'affidamento della gestione del servizio di Educativa domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo e l'offerta presentata dalla Ditta affidataria, già richiamati in premessa.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Educativa domiciliare dell'Unione Terra di Mezzo, nelle forme e con le modalità descritte al successivo art. 4, allo scopo di sviluppare il servizio educativo a favore di soggetti minori di età, ed i loro nuclei famigliari, in carico al Servizio Sociale e residenti nel territorio dell'Unione Terra di Mezzo.

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni e decorre dal _____. al _____.

Al termine del contratto è prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contrattuali, su esplicita richiesta dell'Unione. La Ditta affidataria è tenuta a dare seguito al rinnovo.

Alla scadenza ultima del contratto, l'Unione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Il Servizio di Educativa domiciliare si articola in tre tipologie di intervento:

- 1. educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari multiproblematici;**
- 2. educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari con minori con disabilità;**
- 3. interventi educativi per la gestione di incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria.**

1. Educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari multi problematici: sono destinatari del servizio i nuclei familiari multiproblematici con minori a rischio di emarginazione sociale, dispersione scolastica, disagio evolutivo e difficoltà nel percorso di crescita.

Gli interventi possono essere articolati in attività individuali sul singolo minore/famiglia o in attività di piccolo gruppo da realizzarsi in spazi da individuare sul territorio.

Le prestazioni socio-educative comprendono:

- a) percorsi socio-educativi personalizzati rivolti a nuclei familiari multiproblematici, in attuazione del progetto educativo individualizzato formulato dal Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo;
- b) osservazione e approfondimento delle dinamiche relazionali dei minori e dei genitori all'interno dei contesti nei quali si realizzano gli interventi;
- c) supporto e sostegno ai minori nel percorso scolastico;
- d) accompagnamento in esperienze di socializzazione con i coetanei;
- e) incontri con altri servizi socio-sanitari coinvolti nel progetto;
- f) educazione e accompagnamento nella cura di sé e nell'igiene personale, in quanto parte integrante e fondamentale dell'azione educativa;
- g) promozione dell'accrescimento delle competenze dei genitori e dei componenti il nucleo familiare attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali e la sinergia del lavoro di rete;
- h) raccordo e coordinamento con il Servizio Sociale, quale referente del progetto educativo individualizzato, per la verifica del progetto;
- i) partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dal Servizio Sociale dell'Unione o dalla Ditta affidataria.

2. Educativa domiciliare rivolta a nuclei famigliari con minori con disabilità: destinatari sono nuclei famigliari con figli in carico alla Neuropsichiatria Infantile per i quali si ravvisa la necessità di supporto a fronte di particolari fragilità anche di natura temporanea. Gli interventi sono co-progettati con il servizio sanitario specialistico.

Le prestazioni socio-educative comprendono:

- a) percorsi socio-educativi personalizzati rivolti a nuclei familiari con minori con disabilità, in attuazione del progetto socio-sanitario ed educativo individualizzato formulato dal Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- b) percorsi di sostegno e accompagnamento socio-educativi, in contesti di socializzazione extra-scolastica o servizi educativi estivi;
- c) osservazione e approfondimento delle dinamiche relazionali dei minori e dei genitori all'interno dei contesti nei quali si realizzano gli interventi;
- d) supporto e sostegno ai minori nel percorso scolastico, con particolare attenzione alle strategie educative concordate con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- e) accompagnamento in esperienze di socializzazione con i coetanei;
- f) incontri con altri servizi socio-sanitari coinvolti nel progetto ed in particolare con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- g) educazione e accompagnamento nella cura di sé e nell'igiene personale, in quanto parte integrante e fondamentale dell'azione educativa;
- h) promozione dell'accrescimento delle competenze dei genitori e dei componenti il nucleo familiare attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali e la sinergia del lavoro di rete;

- i) raccordo e coordinamento con il Servizio Sociale e con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, quali referenti del progetto educativo individualizzato, per la verifica del progetto;
- j) partecipazione ad eventuali corsi di formazione programmati dal Servizio Sociale dell'Unione o dalla Ditta affidataria.

3. Interventi educativi per la gestione di incontri protetti disposti dall'autorità giudiziaria: sono destinatari del servizio i minori per i quali il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i Minorenni dispongono interventi di protezione durante le visite con i genitori o uno solo di essi. La prestazione socio-educativa può avvenire in presenza presso sedi differenziate, quali locali messi a disposizione del Servizio Sociale o dalla Ditta affidataria, locali pubblici e spazi all'aperto a seconda della valutazioni e delle opportunità.

Gli interventi ricomprendono la gestione di videochiamate e/o telefonate protette.

L'attivazione degli incontri protetti è definita dal Servizio Sociale dell'Unione, in base ai progetti delineati dall'assistente sociale e in tali progetti sono indicate le necessarie modalità organizzative, gli orari di svolgimento, la loro durata e il calendario periodico, compatibilmente con le finalità, con l'organizzazione e con le risorse economiche disponibili.

La Ditta affidataria, tramite i suoi operatori, è altresì tenuta a:

- garantire flessibilità negli orari degli interventi, in base alle esigenze del progetto;
- concordare con il Servizio Sociale dell'Unione ogni eventuale modifica al progetto;
- trasmettere al Servizio Sociale dell'Unione relazioni periodiche (ogni due mesi) sull'andamento del progetto;
- trasmettere al Servizio Sociale puntuale resoconto di ogni singolo intervento protetto;
- prevedere un coordinamento con il Servizio Sociale dell'Unione per la verifica dell'andamento dei progetti;
- garantire la continuità degli operatori di riferimento nei singoli progetti educativi;
- garantire la disponibilità di automezzi per i trasferimenti necessari alla realizzazione degli interventi sul territorio;
- garantire la disponibilità di educatori di entrambi i sessi.

Gli operatori incaricati devono avere un'età non inferiore ai 18 anni ed essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel successivo art. 9.

La Ditta affidataria deve garantire la disponibilità degli operatori per la copertura del monte ore del servizio, stimato in complessive 9.000 ore (3.000 ore annue), e provvedere all'esecuzione del servizio secondo le modalità organizzative e di gestione indicate nella propria offerta, qui integralmente richiamata.

L'elenco nominativo del personale destinato al servizio di Educativa domiciliare, i loro curricula e le rispettive qualifiche deve essere comunicato all'Unione entro la stipula del contratto e comunque prima dell'avvio degli interventi. Lo stesso elenco deve poi essere conservato ed aggiornato dalla Ditta affidataria ed ogni modifica deve essere comunicata al Servizio Sociale dell'Unione prima di incaricare i/le propri/proprie educatori/educatrici su nuovi progetti educativi del servizio o qualora si verificassero dei cambiamenti del personale educativo incaricato.

Art. 5 – Oneri a carico della Ditta affidataria

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono a totale carico della Ditta affidataria, che vi provvede con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale. Sulla base di quanto disposto nel presente contratto essa deve:

- individuare un responsabile addetto al coordinamento e comunicarne il nominativo al Servizio Sociale dell'Unione;
- mettere a disposizione un adeguato numero di educatori/educatrici, di entrambi i sessi e in possesso della patente di guida di tipo B, per l'espletamento degli interventi che verranno concordati con il Servizio Sociale dell'Unione sulla base delle esigenze di attivazione dei progetti e di quanto disposto dal Tribunale per i minorenni;
- coordinare e organizzare il personale impiegato sulla base delle richieste presentate dal Servizio Sociale dell'Unione, prestando particolare attenzione al perseguimento delle finalità del servizio e alla continuità educativa;
- garantire adeguata supervisione metodologica/operativa ai propri operatori attraverso uno spazio di confronto e riflessione finalizzato al consolidamento delle competenze necessarie per la gestione della complessità relazionale, emotiva ed operativa di situazioni complesse;
- produrre e trasmettere al Servizio Sociale dell'Unione relazioni periodiche (ogni due mesi) sull'andamento dei progetti in essere, nonché prospetti mensili di riepilogo delle ore svolte;
- comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al personale che si intende impiegare e all'orario che si intende effettuare nell'espletamento del servizio;
- collaborare sotto ogni aspetto con le assistenti sociali e gli operatori del Servizio Sociale dell'Unione Terra di Mezzo, nonché con i professionisti di altri servizi interessati.

La Ditta affidataria deve inoltre:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro);
- svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri del servizio ed in particolare delle competenze richieste per gli interventi di educativa domiciliare con minori in nuclei famigliari in situazioni di disagio, di educativa domiciliare con minori con disabilità e di svolgimento degli incontri protetti;
- garantire tutti i servizi oggetto del presente contratto per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- mettere in atto, nella impostazione e nella realizzazione dei servizi, quanto dichiarato nell'offerta sulla cui base è avvenuto l'affidamento;
- adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni che dovessero essere eventualmente emanate;
- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile addetto al coordinamento dei servizi che si rapporterà con il Servizio Sociale dell'Unione per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto;
- provvedere con tempestività alla sostituzione, con personale di pari qualifica e profilo professionale, degli operatori assenti per qualsiasi motivo o programmare una diversa organizzazione dell'intervento per garantirne la continuità e la buona esecuzione;
- accogliere le visite promosse dal Servizio Sociale dell'Unione per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi e mettere a disposizione ogni

documentazione relativa al servizio oggetto dell'affidamento che l'Unione dovesse richiedere.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Unione Terra di Mezzo

L'Unione Terra di Mezzo, tramite il Servizio Sociale, mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica del servizio.

Il Servizio Sociale dell'Unione si impegna a:

- indicare alla Ditta affidataria gli operatori di riferimento per quanto riguarda il coordinamento del servizio, nonché la gestione della parte amministrativa;
- comunicare alla Ditta affidataria e nello specifico al Responsabile addetto al coordinamento, prima dell'attivazione di ogni progetto educativo individualizzato, il fabbisogno di personale educativo in termini di tipologia di intervento, quantità oraria necessaria e distribuzione oraria settimanale, per permetterle una programmazione adeguata degli interventi;
- essere disponibile al confronto sull'andamento degli interventi, da parte delle assistenti sociali responsabili del caso, o dell'assistente sociale Coordinatrice del servizio qualora fosse necessario, per ogni situazione ed in particolare per gli eventi particolarmente problematici che dovessero emergere nello svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente qualsiasi problematica o particolare esigenza che dovesse manifestarsi nello svolgimento del servizio, anche da parte delle famiglie che ne usufruiscono;
- promuovere presso la Ditta affidataria eventuali eventi formativi utili allo svolgimento del servizio di educativa domiciliare degli incontri protetti.

Nella definizione dei progetti individuali e nell'esecuzione degli interventi a domicilio dei minori e delle famiglie, il responsabile coordinatore e gli educatori della Ditta affidataria, fanno riferimento all'assistente sociale responsabile del caso ed in sua assenza all'assistente sociale Coordinatrice del servizio.

Art. 7 – Adempimenti connessi alla sicurezza

La Ditta affidataria si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il personale incaricato dalla Ditta affidataria ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente agli obblighi della committenza in merito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si comunica che il servizio offerto si configura come attività di natura intellettuale e come tale, come previsto dall'art. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i., esonera dall'obbligo della redazione del DUVRI.

Art. 8 – Responsabilità ed assicurazione

La Ditta affidataria è direttamente responsabile del proprio operato e di quello dei propri dipendenti e/o preposti; pertanto assume in proprio ogni responsabilità in caso di ammanchi e/o danni eventualmente arrecati a persone o cose sui luoghi di lavoro, tanto di proprietà del committente, che di terzi e qualora non sia dimostrabile l'estraneità del proprio personale.

La Ditta affidataria si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A fronte delle responsabilità sopra menzionate, la Ditta affidataria deve stipulare o avere in essere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, ove siano previsti massimali minimi pari a:

- R.C.T. per sinistro e per anno € 3.000.000,00
- R.C.T. per ogni persona danneggiata € 3.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose e/o animali € 3.000.000,00

I massimali di assicurazione devono essere comprovati trasmettendo all'Unione copia della polizza assicurativa suddetta prima della stipula del contratto.

Art. 9 – Requisiti del personale

La Ditta affidataria provvede a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio oggetto del contratto e si impegna ad essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di impiego e di manodopera.

Alla stipula del contratto, la Ditta affidataria, indica al Servizio Sociale dell'Unione i dati anagrafici e i recapiti di un Responsabile addetto al coordinamento dei servizi. Tale responsabile deve essere una figura distinta dagli educatori e deve essere qualificata con esperienza almeno triennale nell'ambito della gestione del personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza a minori e famiglie. Egli svolge una funzione tecnico-organizzativa ed è referente per il Servizio Sociale circa tutte le necessità relative all'espletamento del servizio previste nel presente contratto.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente alla Ditta affidataria stessa.

La Ditta affidataria si impegna a garantire continuità delle figure individuate, nel rispetto delle norme che regolano il lavoro dipendente.

Il personale educativo, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla Ditta affidataria, deve avere un'età non inferiore ai 18 anni, essere professionalmente qualificato, idoneo fisicamente e di comprovata capacità, onestà e moralità; deve inoltre essere munito di patente di guida di categoria B ed in possesso di uno dei titoli di studio previsti in sede di affidamento e di seguito specificati:

- laurea in Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti,
- laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria,
- laurea in Pedagogia, o Psicologia, o Sociologia o in materie umanistiche con indirizzo psicopedagogico,
- diploma di Educatore professionale con almeno 3 (tre) anni di esperienza nel servizio oggetto del presente contratto o servizi educativi equiparabili,
- diploma di Scuola Secondaria di II° grado, con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel servizio oggetto del presente contratto o servizi educativi equiparabili.

Il personale è tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy e deve mantenere la totale riservatezza su informazioni personali e sanitarie apprese durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione al Servizio Sociale dell'Unione qualora queste possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il personale deve osservare, nei rapporti con l'utenza, un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed attento, adeguato alla particolare età degli utenti.

L'Unione si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta affidataria di predisporre provvedimenti, ed eventualmente sostituire, il personale adibito al servizio per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Il CCNL che viene applicato per i lavoratori dell'appalto in oggetto deve essere quello previsto per la categoria di appartenenza del soggetto concorrente sulla base della propria natura giuridica, con inquadramento conforme o assimilabile al ruolo di educatore professionale.

La Ditta affidataria, ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023, si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato compatibilmente con la propria organizzazione aziendale. Inoltre si impegna a garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 18 del presente contratto; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Art. 10 – Clausola sociale

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. Ai fini dell'applicazione della presente clausola l'Unione si impegna a trasmettere, prima della stipula del contratto, un prospetto relativo al personale attualmente impiegato.

Art. 11 – Compenso economico

Il compenso economico è definito in termini di costo orario del servizio, il quale si ritiene onnicomprensivo del costo della manodopera, dei costi per i trasferimenti degli operatori, degli oneri accessori connessi all'esecuzione del servizio, degli oneri amministrativi del servizio e di ogni altro elemento di costo ad esso direttamente connesso.

Il corrispettivo economico per il servizio di educativa domiciliare è riconosciuto mensilmente moltiplicando la tariffa oraria stabilita per le ore effettivamente svolte e debitamente rendicontate.

Il costo orario a titolo di corrispettivo, onnicomprensivo come sopra indicato, a seguito del ribasso offerto in sede di procedura di affidamento, è fissato pari a € _____ all'ora Iva esclusa, salvo revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto al successivo art. 14.

Tenuto conto dell'ammontare di ore previste per l'esecuzione del servizio, di cui all'art. 4, pari a 9.000 ore in tre anni, il valore stimato del contratto è pari a euro _____ Iva esclusa.

Art. 12 – Fatturazione e rendicontazione del servizio

La Ditta affidataria emette fattura elettronica con cadenza mensile, per le prestazioni effettuate nel mese di competenza, calcolata esclusivamente sulla base dell'attività

effettivamente svolta. Ogni fattura deve riportare il CIG dell'affidamento. Ad ogni fattura deve essere allegato un file di resoconto dettagliato, in formato excel, delle ore e degli interventi fatturati.

Il costo orario pattuito di cui all'art. 11, comprende, oltre al costo del personale impiegato, ogni altro costo accessorio, per cui il costo riconosciuto dall'Unione per la prestazione del servizio è un prezzo orario unico e non sono riconosciuti rimborsi aggiuntivi di alcun altro genere.

Il pagamento delle fatture è effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, tramite accredito bancario, su conto corrente dedicato appositamente dichiarato dalla Ditta affidataria, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2011.

La fattura deve essere emessa in formato elettronico in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, utilizzando i seguenti riferimenti:

Intestazione Ente	Unione Terra di Mezzo
Codice Univoco ufficio	HFS1A0
Nome ufficio:	Area Sociale e Socio Sanitaria
Cod. fisc. servizio di F.E.:	02408320352
Regione ufficio:	Emilia Romagna
Provincia ufficio:	RE
Comune ufficio:	Cadelbosco di Sopra
Indirizzo ufficio:	Piazza della libertà 1
Cap ufficio:	42023

L'Iva è assolta secondo la vigente normativa dello split payment e addebitata in fattura.

Art. 13 – Tracciabilità dei movimenti finanziari

Il codice CIG relativo al servizio in oggetto è: _____. Il presente codice dovrà obbligatoriamente essere riportato sulle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta affidataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima, e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato sono registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3 della L. 136/2010, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

La Ditta affidataria deve comunicare all'Unione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'Unione e dalla Ditta affidataria, in riferimento al presente affidamento, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) sopra riportato.

Art. 14 – Revisione dei prezzi

Fino al termine del primo anno di esecuzione del servizio affidato (_____) il corrispettivo deve essere quello offerto in sede di affidamento. Dal _____, con cadenza annuale, è consentita la revisione del corrispettivo a carico dell'Unione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. L'eventuale richiesta di revisione deve essere presentata, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), a valere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di richiesta. La revisione è effettuata sulla base di un istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del

D.Lgs. 36/2023, con aumento percentuale del costo orario offerto, in base all'aumento ISTAT dei prezzi del costo del lavoro del settore di appartenenza della Ditta affidataria. La percentuale di aumento dei prezzi non può essere superiore alla percentuale di aumento prevista da ISTAT per il periodo interessato. Non possono essere concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta di revisione dei prezzi si intende come conferma dei corrispettivi vigenti.

Art. 15 – Variazioni

Variazioni inerenti l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto o di servizi diversi ma integrativi ad esso, che intervengano successivamente all'affidamento del servizio, devono essere concordati tra le parti e sono oggetto di un apposito atto aggiuntivo, ferma restando la disciplina dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 – Cessione o subappalto

E' vietata la cessione del contratto per la gestione del servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e la nullità delle azioni già espletate da soggetti terzi non aggiudicatari nell'esecuzione del contratto.

E' vietato il subappalto di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali, trattandosi di servizi alla persona rivolti a soggetti minorenni e a situazioni la cui responsabilità è assegnata dal Tribunale al Servizio sociale territoriale, per cui è di fondamentale importanza che il Servizio sociale disponga della possibilità di programmare e verificare costantemente gli interventi educativi sia nel rapporto con il soggetto affidatario del servizio, sia nei confronti dei singoli operatori incaricati a svolgerlo. La programmazione educativa è elemento fondante del servizio per cui si ritiene necessario interdirne il subappalto.

In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso l'Unione Terra di Mezzo e verso terzi è individuato nella Ditta affidataria.

Art. 17 – Verifiche del servizio e controversie

L'Unione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso propri tecnici o propri delegati, la qualità dei servizi erogati dalla Ditta affidataria e di comunicare le eventuali inadempienze o irregolarità al Responsabile indicato dalla Ditta stessa che provvede tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procede alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta affidataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 18 – Inadempienze e penali

La Ditta affidataria è tenuta al rispetto del presente contratto oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici dell'Unione durante lo svolgimento dei servizi.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla quale l'impresa ha facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. Nella lettera medesima viene fissato un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora siano accertate inadempienze vengono applicate le seguenti penalità, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti:

- ingiustificato e reiterato ritardo superiore a quindici minuti: € 26,00 (ovvero corrispettivo di 1 ora di servizio) per ogni ritardo rilevato;

- mancata disponibilità ad incontri di verifica e/o progettazione: € 52,00 (ovvero corrispettivo di 2 ore di servizio) per ogni mancato incontro;
- mancato servizio reso al minore senza opportuni avvisi e giustificazioni: € 104,00 (ovvero corrispettivo di 4 ore di servizio) per ogni giorno di mancato servizio.

Per l'accertamento dell'inadempienza l'Amministrazione può tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da altri operatori coinvolti nel progetto e dai famigliari degli utenti.

La penale viene incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

Art. 19 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora la Ditta affidataria cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione dell'Unione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.p.c., qualora l'affidatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Unione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l'impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- la violazione degli orari comunicati all'Unione o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- il comportamento civilmente e/o penalmente perseguibile di operatori assunti dalla Ditta affidataria, senza che questa provveda all'immediata sospensione o rimozione di tali dipendenti;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- la mancata applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e dei Contratti integrativi locali;
- la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Unione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Unione;
- la violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel Codice di Comportamento generale (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cadelbosco di Sopra (Del. G.C. 75/2013), che avvenga ad opera di qualsiasi soggetto incaricato dalla Ditta affidataria a collaborare o svolgere servizi con l'Unione.

In tali casi l'Amministrazione dell'Unione mediante posta elettronica certificata (PEC) comunica alla Ditta affidataria la causa di grave inadempienza o il motivo di risoluzione del contratto e dà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente viene presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – Codice di comportamento

L'Unione si impegna a trasmettere alla Ditta affidataria, contestualmente alla stipula del contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti ai sensi dell'art. 1 della Del. di G.C. n. 75/2013 del Comune di Cadelbosco di Sopra e dell'art. 2 del D.P.R. n. 81/2023.

La Ditta affidataria, a sua volta, è tenuta a mettere a disposizione di tutti i soggetti che in concreto svolgono attività in favore dell'Unione, il Codice di Comportamento, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati al rispetto delle norme in esso contenute.

Come indicato al precedente art. 19 è prevista esplicita clausola rescissoria per il caso di violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel Codice di Comportamento, che avvenga ad opera di qualsiasi soggetto incaricato dalla Ditta affidataria a collaborare o svolgere servizi con l'Unione Terra di Mezzo.

Art. 21 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

L'Unione Terra di Mezzo e la Ditta affidataria si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

La Ditta affidataria, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti di cui gli operatori vengano a conoscenza, i quali sono tenuti a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla gestione del servizio in oggetto, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati personali e sensibili.

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 è l'Unione Terra di Mezzo, con sede a Cadelbosco di Sopra (RE), piazza Libertà, 1.

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/2016 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

In applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali le Parti stipulano, contestualmente alla stipula del contratto, l'Accordo per il trattamento dei dati personali, come da allegato sub A, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 22 – Controversie

In caso di controversia tra la Ditta affidataria e l'Unione circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 23 – Recesso dal contratto

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno tre mesi, ferma restando la disciplina dell'art. 123 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

Art. 24 – Spese contrattuali e registrazione

Le spese contrattuali saranno a carico della Ditta affidataria. L'accordo, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad Iva, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 131/1986.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Codice Civile nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023.

La Ditta affidataria è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla può essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale,

per la Ditta affidataria

per l'Unione Terra di Mezzo

la Responsabile
dell'Area Sociale e Socio-sanitaria
dott.ssa Saccani Federica

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'accordo siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto dell'accordo, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.
- Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di

adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

- Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
- Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'accordo in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente accordo al termine

dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione dell'accordo e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 72 (settantadue) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e

limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Allegato 1 (all'Allegato sub A) - GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.